

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1413-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO)  
(RELATORE SEDATI)**

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORINI, FRANCESCHINI GIORGIO, SALIZZONI, BUCCIARELLI DUCCI,  
CHIARINI, FORESI, MARENGHI, DE MEO, FRANZO, DAZZI***Annunziata il 27 gennaio 1955***Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie  
in favore della formazione della piccola proprietà contadina***Presentata alla Presidenza il 17 marzo 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra pochi giorni, precisamente il 20 marzo 1955, scadrà il termine per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi rustici idonei alla formazione della piccola proprietà contadina, concessi dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

A norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (articolo 10) convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, (articolo 6) fu iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un apposito capitolo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli

interessi, fino alla misura massima del 4,50 per cento, per trenta anni.

A seguito della entrata in vigore delle nuove disposizioni di favore, furono presentate da parte dei coltivatori interessati le domande di concessione del contributo, molte delle quali sono state accolte, altre sono tuttora in corso di istruttoria. La prossima scadenza del termine impedirà al Ministero dell'agricoltura di definire le pratiche giacenti, con grave danno dei richiedenti a causa degli impegni da essi assunti e delle spese sostenute per l'istruttoria delle domande.

Per i suddetti motivi appare indispensabile approvare con urgenza la presente proposta di proroga al 20 marzo 1957 del termine scadente il 20 marzo 1955. Nessun maggiore

onere graverà sullo Stato, in quanto che la concessione dei contributi ha luogo entro i limiti dello stanziamento previsto dal capitolo n. 116 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A parte i motivi di urgenza innanzi indicati, la proposta dell'onorevole Gorini si inquadra logicamente nel sistema di proroga della vigente legislazione diretta ad agevolare

la formazione della proprietà contadina, in analogia e quanto già disposto con la legge 6 agosto 1954, n. 604, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie.

Si raccomanda perciò agli onorevoli colleghi l'approvazione sollecita del provvedimento in esame.

SEDATI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ARTICOLO UNICO.

*Identico.*